

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato Territorio ed Ambiente
Dipartimento Regionale Urbanistica
SERVIZIO 5 - Vigilanza Urbanistica

CIRCOLARE N. 4 /2003 - D.R.U. Prot. N. 65088 del 28 OTT. 2003

OGGETTO: Art. 17, L.R. 16 aprile 2003, n.4 - Adeguamenti Oneri di urbanizzazione.

e. p.c.

AI SINDACI DEI COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA

LORO SEDI

AI CAPI DEGLI UFFICI TECNICI DEI COMUNI DELLA
REGIONE SICILIANA

LORO SEDI

AI SEGRETARI COMUNALI DEI COMUNI DELLA
REGIONE SICILIANA

LORO SEDI

ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE

PALERMO

AGLI ASSESSORATI REGIONALI

PALERMO

ALLA CORTE DEI CONTI

PALERMO

AL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA
REGIONE SICILIANA

PALERMO

AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
SICILIA

PALERMO

AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
SICILIA

CATANIA

ALLE PROVINCE REGIONALI

LORO SEDI

ALLE PREFETTURE

LORO SEDI

ALLE SOPRINTENDENZE BB.CC.AA

LORO SEDI

AGLI UFFICI DEL GENIO CIVILE

LORO SEDI

AL CO.RE.CO. CENTRALE

PALERMO

AL CO.RE.CO. PROVINCIALI

LORO SEDI

ALL'ORDINE PROFESSIONALE DEGLI INGEGNERI

CONSULTA REGIONALE

PALERMO

ALL'ORDINE PROFESSIONALE DEGLI ARCHITETTI

CONSULTA REGIONALE

PALERMO

ALL'ORDINE PROFESSIONALE DEGLI AGRONOMI

CONSULTA REGIONALE

PALERMO

ALL'ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI

PALERMO

AI COLLEGI DEI GEOMETRI

LORO SEDI

L'art. 17, comma 12, della L.R. 16 aprile 2003, n. 4 (G.U.R.S. 17/04/2003, n. 17) ha così sostituito l'art. 24 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25:

"1. L'adeguamento degli oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e del costo di costruzione di cui all'articolo 6 della medesima legge sostituito dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è determinato dai comuni entro il 30 ottobre di ogni anno.

2. I comuni sono tenuti ad applicare gli oneri di concessione aggiornati dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nelle more della determinazione dell'adeguamento degli oneri di cui al presente articolo, le concessioni edilizie sono rilasciate con salvezza del congruo degli oneri stessi."

Al fine di dare organicità alla materia, in appresso si richiamano le norme, le circolari e i decreti che hanno regolamentato nel tempo il sopradetto adeguamento.

Con circolare di questo Assessorato 15 giugno 1993, n. 6/93 D.R.U. (G.U.R.S. 31/07/1993, n. 36), avente per oggetto "Adeguamento degli Oneri di Urbanizzazione, ex legge 28 gennaio 1977, n. 10, Direttive", sono state impartite ai Comuni le necessarie direttive, e in considerazione degli adempimenti comunali che derivano dal contenuto del citato art. 17 della L.R. n.4/2003, appare opportuno qui riportare per stralcio il contenuto della detta circolare n. 6/93:

"Com'è noto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ha disposto che il rilascio della concessione edilizia, in quanto relativa ad attività di trasformazione edilizia ed urbanistica dei territori comunali, dovesse comportare la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione. L'art. 5 della medesima legge n. 10/77 ha, peraltro, disposto che l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria fosse stabilita con deliberazione del consiglio comunale, in base alle tabelle parametriche da predisporre da parte della Regione.

E' altresì noto che questo Assessorato, con i decreti 31 maggio 1977, n. 90 e 10 marzo 1980, n. 67, ha provveduto all'approvazione di dette tabelle parametriche.

L'art. 34 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, ha successivamente posto l'obbligo per i comuni di provvedere all'adeguamento, entro il 31 dicembre di ogni anno ed a mezzo di deliberazione

del consiglio comunale, del valore degli oneri di urbanizzazione ai costi correnti delle opere e dei manufatti edilizi.

Analoga prescrizione, volta al caso particolare delle opere di urbanizzazione primaria e delle aree da espropriare per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste dalle prescrizioni esecutive, di cui all'art. 2 della legge regionale n. 71/78, è costituita dal disposto ex art. 4, ultimo comma, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 che ha previsto l'obbligo di adeguamento ai prezzi correnti delle anzidette opere ed aree, da effettuarsi a mezzo di delibera consiliare entro il 31 dicembre di ogni anno.

Con circolare 1 giugno 1977 (pubblicata nella G.U.R.S. del 18 giugno 1977, n. 26, s.o.) questo Assessorato ha impartito direttive ai comuni per un'esatta applicazione delle anzidette tabelle parametriche.

Con circolare n. 1/90, prot. N. 19437 del 18 aprile 1990, si è richiamato i comuni all'obbligo imposto dal succitato art. 34 per l'adeguamento degli oneri di urbanizzazione in argomento, e si è richiesto ai comuni di inviare ogni anno a questo Assessorato copia degli atti deliberativi riguardanti il medesimo adempimento, evidenziando in particolare il danno erariale discendente dall'inottemperanza a detta norma, stante che, ai sensi dell'art. 12 della citata legge n.10/77, i proventi delle concessioni edilizie sono destinati alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, oltreché al risanamento dei complessi edilizi nei centri storici ed all'acquisizione delle aree da espropriare per la realizzazione dei programmi pluriennali di attuazione.

Con circolare n. 1/92, di prot. N. 5709 del 3 febbraio 1992, allorché si è trattato anche dell'argomento relativo alle opere di urbanizzazione disciplinato dal già citato art. 4 della legge regionale n. 15/91, si è ribadito quanto sopra richiamato dalla circolare n. 1/90, avvisando nel contempo i comuni, che questo Assessorato avrebbe adottato le misure necessarie per il rispetto delle disposizioni di legge di che trattasi.

Con l'art. 14 della L.R. 7 giugno 1994, n. 17 (G.U.R.S. 08/06/1994, n. 28) è stato sostituito l'art. 34 della legge regionale 10 agosto 1985. Il suddetto art. 14 testualmente recita:

"1. Gli oneri di urbanizzazione determinati secondo il disposto della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, e successive modifiche, devono essere adeguati entro il termine perentorio del 31 dicembre di ogni triennio. Il provvedimento di adeguamento non può, in ogni caso, avere decorrenza retroattiva.

2. Trascorso il termine di cui al comma 1 senza che il consiglio comunale abbia provveduto, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente nomina, con proprio decreto, anche senza preventiva diffida, un commissario ad acta per l'adozione del provvedimento non adottato. Restano salve le responsabilità a carico degli amministratori inadempienti".

Con l'art. 24 della L.R. 24 luglio 1997, n. 25 (G.U.R.S. 26/07/1997, n. 38) è stato sostituito l'art. 14 della L.R. 7 giugno 1994. Il suddetto art. 24 testualmente recita:

"1. L'articolo 14 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 19 è sostituito dal seguente:

"1. L'adeguamento degli oneri di urbanizzazione di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10 è determinato con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente entro il 30 ottobre di ogni anno".

2. I comuni sono tenuti ad applicare gli oneri aggiornati dal 1° gennaio dell'anno successivo."

In ottemperanza alle statuizioni del sopra menzionato art. 24 della L.R. 25/97 con i sotto elencati decreti sono stati determinati gli aggiornamenti degli oneri di urbanizzazione già determinati dai comuni per gli anni precedenti al 1998:

a) Decreto Assessoriale n. 614/DRU del 30 ottobre 1997 per l'anno 1998 pubblicato sulla G.U.R.S. 20/12/1997, n. 71;

b) Decreto Assessoriale n. 531/DRU del 23 ottobre 1998 per l'anno 1999 pubblicato sulla G.U.R.S. 23/01/1999, n. 4;

c) Decreto Assessoriale n. 409/DRU del 27 ottobre 1999 per l'anno 2000
pubblicato sulla G.U.R.S. 16/06/2000, n. 29;

d) Decreto Assessoriale n. 379/DRU del 30 ottobre 2000 per l'anno 2001
pubblicato sulla G.U.R.S. 01/12/2000, n. 55;

e) Decreto Dirigenziale n.551/DG del 26 ottobre 2001 per l'anno 2002
pubblicato sulla G.U.R.S. 16/11/2001, n. 54;

f) Decreto Dirigenziale n.887/DG del 24 ottobre 2002 per l'anno 2003
pubblicato sulla G.U.R.S. 22/11/2002, n. 53.

Tutto quanto sopra premesso, in relazione al contenuto dell'art. 17, comma 12, della l.r. 4/2003, considerato che la mancata adozione dei necessari provvedimenti comunali, da considerarsi quali atti obbligatori, costituisce certamente causa di grave danno erariale, si invitano le Amministrazioni comunali in indirizzo a notificare al riguardo entro 30 giorni dalla ricezione della presente, trasmettendo copia dei provvedimenti assunti, avvertendo che in caso di inerzia si provvederà alla nomina di un Commissario ad acta senza preliminare diffida, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale n.71 del 27 dicembre 1978, come sostituito dall'art. 2 della legge regionale n.66 del 21 agosto 1984.

Si raccomanda una puntuale applicazione delle norme trattate.



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 5
(Ing. Pietro Alfredo Scalfati Abbate)

Visto:
IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott. Antonino Scimemi)

